



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 145 del 24/03/2021 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 27 del 23 Marzo 2021

OGGETTO: Art. 2, comma 3, della legge n. 1228 del 24/12/1954, come sostituito dall'art. 3, comma 38 della legge n. 94 del 15/07/2009.

Istituzione della via fittizia per iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora denominata "Via Roma 6 – Comune di Pignataro Interamna – Ufficio Assistente Sociale".

Il giorno Ventitrè del mese di Marzo 2021, alle ore 12,00 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore		SI

Come da decreto del Sindaco n. 02/2021, prot. n. 1734 del 28/10/2020, sono presenti, in videoconferenza, i seguenti Assessori Comunali: Daniele AZZOLI.

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Art. 2, comma 3, della legge n. 1228 del 24/12/1954, come sostituito dall'art. 3, comma 38 della legge n. 94 del 15/07/2009.

Istituzione della via fittizia per iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora denominata "Via Roma 6 – Comune di Pignataro Interamna – Ufficio Assistente Sociale".

LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTO** l'articolo 1 della Legge 24/12/1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" secondo capoverso, che recita "Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio";

- **DATO ATTO** che il successivo articolo 2, comma 1, prescrive l'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita";

- **VISTO** il successivo comma 4, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15/07/2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

- **VISTO** l'articolo 1 del D.P.R. 30/05/1989, n. 223;

- **VISTO**, altresì, il contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992" edite dall'I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: "La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc....) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti";

- **VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 22 del 22/07/2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06/07/2010;

- **OSSERVATO** che le istruzioni impartite dall'ISTAT "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992" dispongono che "in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari";

- **RICONOSCIUTA** l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

- **VISTO** il contenuto della "Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n. 48, edizione 2010", edita dall'I.S.T.A.T., ove si precisa che "nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'I.S.T.A.T.";

- **CONSIDERATO** che all'interno della situazione di crisi economico-sociale attuale, sono presenti orme particolari di disagio, che spesso comportano la perdita della casa e delle condizioni minime per il soddisfacimento dei bisogni primari;

- **VALUTATO** che il diritto alla residenza e, dunque, all'iscrizione anagrafica presso il Comune, rappresenta uno dei principali requisiti per accedere ad ogni altro servizio e prestazione pubblica sul territorio;

- **CONSIDERATO** che la definizione "senza fissa dimora" nel linguaggio del legislatore è relativa a due distinte fattispecie:

- il cosiddetto "senza fissa dimora" in senso proprio, inteso come colui che, non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo, non possiede i requisiti per essere considerato, in senso stretto, residente in alcun luogo e necessita di un trattamento giuridico differenziato che consiste nel fare coincidere la residenza anagrafica con il domicilio (artisti, girovaghi, artigiani itineranti, circensi, ecc.);

- il cosiddetto "senza tetto", inteso come persona che per scelta o per una situazione soggettiva di disagio sociale, pur gravando stabilmente sul territorio comunale, non è in grado di individuare un'abitazione convenzionale dove fissare la propria dimora abituale, pur utilizzando, talvolta, in modo precario con o senza titolo, un manufatto;

- **VALUTATO** che la problematica della residenza anagrafica per persone senza dimora o non iscrivibili all'indirizzo di precaria abitazione, presenti abitualmente sul territorio di PIGNATARO INTERAMNA (FR), da qui in poi, per brevità, definite "persone senza dimora", caratterizzata dall'assenza di una dimora stabile, riveste particolare rilevanza nella gestione degli interventi di contrasto alla marginalità, con particolare riferimento alla seconda delle fattispecie sopra evidenziate;

- **CONSIDERATO** che con riferimento alle situazioni di disagio sociale, il coinvolgimento preventivo ed obbligatorio dell'Ufficio Assistente Sociale, come condizione per l'accoglimento dell'istanza di iscrizione anagrafica, costituisce elemento essenziale dell'iter procedurale in quanto diretto ad acquisire informazioni sull'effettività della situazione del soggetto richiedente l'iscrizione anagrafica;

- **CONSIDERATO** che l'Ufficio Assistente Sociale svolge una costante azione di informazione e sostegno rivolta a garantire e facilitare l'esigibilità del diritto alla residenza della persona in condizione di fragilità e/o vulnerabilità sociale e all'accompagnamento dell'utente nella realizzazione del processo di aiuto, nonché di supporto all'Ufficiale di Anagrafe nell'esercizio delle funzioni attinenti alle speciali procedure di iscrizione anagrafica di cui trattasi;

- **RAVVISATA** l'opportunità di denominare l'indirizzo dei soggetti senza fissa dimora che si iscriveranno, individuando il toponimo fittizio: "**Via Roma 6 – Comune di Pignataro Interamna – Ufficio Assistente Sociale**";

- **DATO ATTO** che la presente non necessita del visto di copertura finanziaria e contabile in quanto non comporta effetti diretti e indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell'Ente;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

- **VISTA:**

- la normativa nazionale, circolari e istruzioni sopra richiamate;

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- lo Statuto dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) di istituire la via fittizia, territorialmente non esistente denominata "**Via Roma 6 – Comune di Pignataro Interamna – Ufficio Assistente Sociale**" per l'iscrizione anagrafica dei

soggetti senza fissa dimora che abbiano i requisiti di legge e che abbiano avuto l'ultima residenza presso il comune di PIGNATARO INTERAMNA (FR);

3) di stabilire che l'iscrizione anagrafica nella via denominata "**Roma 6 – Comune di Pignataro Interamna – Ufficio Assistente Sociale**" potrà avvenire previo accertamento dei requisiti da parte del Servizio Demografico. L'interessato, per legge, dovrà dichiarare il proprio domicilio, e sarà tenuto a fornire tutti gli elementi e/o documenti necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (comma 3, art. 2, legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e successive modificazioni);

4) di dare atto che per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio dovranno rivolgersi al Comune di Nascita;

5) di introdurre nel procedimento di iscrizione anagrafica, relativamente alle sole situazioni di disagio sociale dei cosiddetti "senza tetto", quale condizione di ricevibilità della richiesta medesima, un'attività di raccordo col Servizio Assistenza Sociale Comunale finalizzato alla verifica della condizione soggettiva del richiedente, con particolare riferimento all'adesione a percorsi e progetti di natura sociale, assistenziale, educativa o riabilitativa;

6) di prevedere, per gli iscritti all'indirizzo anagrafico di "**Via Roma 6 – Comune di Pignataro Interamna – Ufficio Assistente Sociale**" in ragione di situazioni di disagio sociale, ai sensi della presente deliberazione, che gli Uffici Anagrafici provvedano alla verifica periodica delle posizioni soggettive delle persone aventi la residenza anagrafica nella via fittizia, per una verifica della sussistenza dei requisiti e per l'eventuale avvio della procedura di irreperibilità anagrafica. A tal fine si definisce che costituiscono elementi di prova di abbandono dalla domiciliazione in PIGNATARO INTERAMNA (FR) e quindi fondato motivo di avvio della procedura di irreperibilità, con conseguente cancellazione anagrafica, le seguenti fattispecie:

- l'assenza di ogni contatto con il Servizio Assistenza Sociale che si protragga per oltre un anno;
- l'assenza da un anno di attività anagrafiche o amministrative comunali probante la presenza sul territorio (per es. rinnovo carta di identità scaduta, certificazioni richieste dall'intestatario, rinnovo della dichiarazione di soggiorno, ecc.);

7) Di prendere atto che la presente non necessita del visto di copertura finanziaria e contabile in quanto non comporta effetti diretti e indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell'Ente;

8) di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Art. 2, comma 3, della legge n. 1228 del 24/12/1954, come sostituito dall'art. 3, comma 38 della legge n. 94 del 15/07/2009.

Istituzione della via fittizia per iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora denominata "Via Roma 6 – Comune di Pignataro Interamna – Ufficio Assistente Sociale".

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 23/03/2021.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **24/03/2021**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **24/03/2021**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **24/03/2021**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

